



AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

Settore Tributi – Servizio imposte locali e riscossione

Piazzale Marconi, 3 – 30030 Fossò (Venezia) Tel. 041-5172370-371-372

serviziifinanziari@comune.fosso.ve.it –

amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it

INFORMATIVA IMU ANNO 2024

RIFERIMENTI NORMATIVI	<p>L'IMU (imposta municipalizzata propria) è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art.13 del D.L. 201 del 06 dicembre 2011, convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, in sostituzione dell'ICI (imposta comunale sugli immobili).</p> <p>Poi a decorrere dal 2014 al 2019, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013 nr.147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte- insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed alla tassa sui rifiuti (TARI)- dell'imposta unica comunale (IUC).</p> <p>La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019 n.160, ha successivamente abolito a decorrere dal 01 gennaio 2020 la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte - il tributo per i servizi indivisibili, la TASI. Rimangono in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta municipalizzata propria (IMU). Quest'ultima, denominata NUOVA IMU, è disciplinata dalla stessa Legge 160/2019 all'articolo 1 dai commi 739 ai commi 783.</p>
PRESUPPOSTO	<p>Il presupposto dell'IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);• aree fabbricabili;• terreni agricoli.
SOGGETTI PASSIVI	<p>L'IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:</p> <ul style="list-style-type: none">• proprietario dell'immobile;• titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile;

	<ul style="list-style-type: none"> • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>L'IMU non si applica nel caso di possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/6, C/2, C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze. Per questi ultimi immobili continua ad applicarsi l'aliquota agevolata del 6,00 per mille e la detrazione base di € 200,00.</p> <p>L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo ed i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].</p> <p>Sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019].</p>
ASSIMILAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>Sono assimilate per legge all'abitazione principale le fattispecie (art.1 comma 741 lett. c), n. da 1) a 5) della Legge 160 del 2019:</p> <p>a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;</p> <p>c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;</p> <p>d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</p> <p>e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente</p>

	<p>alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>Il Comune di Fossò, con atto regolamentare, ha assimilato ad abitazione principale:</p> <p>f) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p> <p>Per tutte le assimilazioni/agevolazioni indicate, deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
<p>CASI PARTICOLARI</p>	<p><u>residenti all'estero e iscritti all'AIRE</u> (articolo 1 comma 759 lettera g-bis Legge 160/2019, come modificato dalla Legge 178/2020 art.1 comma 81- Legge di Bilancio):</p> <p>per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, con riguardo ad un solo immobile destinato ad uso abitativo non concesso in locazione o comodato d'uso e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto (articolo 1 comma 48 Legge 178/2020), l'imposta è ridotta del 50%;</p> <p><u>occupazione abusiva immobili</u> (articolo 1 comma 81 Legge di Bilancio 2023 – Legge 197/2022):</p> <p>a partire dal 2023 è stata introdotta la nuova esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente ovvero l'esenzione del pagamento IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614 (violazione di domicilio), secondo comma, o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione secondo le modalità telematiche, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ed analogamente dovrà essere trasmessa al momento in cui cessa il diritto all'esenzione e l'immobile dovesse rientrare nella disponibilità del possessore.</p> <p><u>Beni merce:</u> (articolo 1 comma 751 della Legge 160/2019):</p> <p>a decorrere dal 2022 sono esenti IMU i beni merce ossia quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati.</p> <p>La risoluzione 7/DF del 06/11/2020 ha chiarito che per godere dell'esenzione occorre che il soggetto passivo, a pena di decadenza dal</p>

	beneficio, attesti il possesso dei requisiti nella dichiarazione presentata al Comune alternativamente in modalità cartacea o telematica.
ESENZIONI	<p>I casi di esenzione dall'IMU (art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (l'esenzione compete nei casi di identità tra soggetto possessore e utilizzatore); • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; • gli immobili posseduti e utilizzati dai enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio dei attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cure anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'articolo 16 lettera a) della L.222/1985. Tale esenzione è limitata agli immobili che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 12 comma 2,3 e 4 del Titolo III del vigente regolamento comunale IMU; • gli immobili concessi in uso gratuito al Comune di Fossò, od a altro ente territoriale o ad ente non commerciale, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari. <p>Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019):</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1, del medesimo decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione; • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; • terreni agricoli a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. • terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero dell'Interno nr. 9 del 14 giugno 1993; <p>A partire dall'imposta 2022, l'articolo 1 comma 751 Legge 160/2019, prevede l'esenzione per i "beni merce" ossia per quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati.</p> <p>A partire dall'anno d'imposta 2023, come disposto dalla Legge 197/2022 all'articolo 1 comma 81, sono esenti gli immobili occupati abusivamente (vedere quanto riportato alla voce "casi particolari" della presente informativa).</p>
RIDUZIONI	<p><u>La base imponibile è ridotta del 50%</u> (come sancito all'articolo 1 comma 747 lettera a) -b) -c) Legge 160/2019) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i <u>fabbricati di interesse storico o artistico</u> di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (è richiesta presentazione della dichiarazione ministeriale) • per i <u>fabbricati dichiarati inagibili</u> e, di fatto, non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte del tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato; (alla perizia dell'Ufficio tecnico comunale è prevista alternativamente la dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà) • per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, <u>concesse in comodato d'uso gratuito</u> con i seguenti vincoli:

- vincolo di parentela, in quanto l'agevolazione è possibile solo se il comodante ed il comodatario sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa), ed in caso di morte del comodatario anche al coniuge superstite (ma solo in presenza di figli minori a norma della legge 145/2018 articolo 1 comma 1092);
- vincolo di residenza e destinazione, il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato, ed il comodatario deve adibire detto immobile ad abitazione principale propria;
- vincolo di possesso di altri immobili abitativi, in quanto il comodante può possedere esclusivamente oltre all'immobile concesso in comodato, una sola abitazione adibita ad abitazione principale propria;

ATTENZIONE: la norma prevede i seguenti adempimenti formali:

- a) il contratto di comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione, purché sanata mediante ravvedimento. L'agevolazione decorre dalla data di registrazione in caso di tardiva registrazione, senza che sia intervenuto ravvedimento;
- b) presentazione al Comune di Fossò, entro i termini e con le modalità previste, della dichiarazione Imu corredata dalla documentazione di cui al punto a).

L'imposta Imu, determinata applicando l'aliquota prevista agli "altri fabbricati", è ridotta al 75% (ossia viene applicata la riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato disciplinati dalla legge 431, articolo 2 comma 3 del 9 dicembre 1998.

La riduzione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestato di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della Legge 431/1998 e ss.mm.ii. e del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

E' necessaria la presentazione della dichiarazione IMU corredata da tutta la documentazione, compresa quella sopraindicata.

L'imposta Imu, determinata applicando l'aliquota prevista agli "altri fabbricati, è ridotta al 50%:

- per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, con riguardo ad un solo immobile destinato ad uso abitativo non concesso in locazione o comodato d'uso e posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto (articolo 1 comma 48 Legge 178/2020).

<p>BASE IMPONIBILE</p>	<p>La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 01 gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>160 immobili in categoria catastale A, C/2, C/6, C/7 esclusa A/10; 140 immobili in categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5; 80 immobili in categoria D/5, A/10 65 immobili in categoria D escluso D5 55 immobili in categoria C/1</p> <p>A norma dell'articolo 1, comma 746, della Legge 160/2019, per i fabbricati classificabili nel <u>gruppo catastale D, non iscritti in catasto</u>, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</p>
<p>TERRENI E AREE EDIFICABILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TERRENI: per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. • AREE EDIFICABILI: per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione. E' richiesta la presentazione della dichiarazione Imu ministeriale.
<p>DICHIARAZIONE IMU</p>	<p>L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal Comune.</p> <p>La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art.1 comma 769 Legge 160/2019).</p>

	<p>La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p>
COME SI PAGA	<p>Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite il modello F24, interamente a favore del Comune indicando i codici tributo.</p> <p>I cittadini residenti all'estero possono effettuare i pagamenti il tributo Imu utilizzando il modello F24 o, in alternativa, tramite bonifico con IBAN fornito dall'Ufficio Tributi Comunale.</p> <p>L'importo del tributo IMU dovuto per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (escluso D/10 -fabbricati rurali strumentali) sarà versato nella misura dell'aliquota standard del 7,6 per mille allo Stato ed in quella del 2,00 per mille a favore del Comune.</p> <p>L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore (se con decimali fino allo 0,49) o superiore (se con i decimali dallo 0,50).</p>
CODICI TRIBUTO	<p>3912 abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale- COMUNE 3914 terreni agricoli - COMUNE 3916 aree edificabili - COMUNE 3918 altri fabbricati - COMUNE 3925 immobili ad uso produttivo categoria catastale D - STATO 3930 immobili ad uso produttivo categoria catastale D - COMUNE 3939 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita- beni merce - COMUNE</p>
CODICE CATASTALE	<p>Il codice catastale per il Comune di Fossò da utilizzare per la compilazione dei modelli F24 è: D748</p>
QUANDO SI PAGA	<p><u>PRIMA RATA DI ACCONTO (versamento entro il 17/06/2024)</u> La rata in acconto è pari all'imposta per il primo semestre calcolata applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente.</p> <p><u>SECONDA RATA DI SALDO (versamento entro il 16/12/2024)</u> Il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio dell'anno, tenuto conto dell'aliquota e della detrazione stabilita per l'anno 2024.</p> <p><u>PRIMA RATA UNICA (versamento entro il 17/06/2024)</u> Il contribuente può versare l'imposta complessivamente dovuta in una unica soluzione annuale da corrispondere entro il 17/06/2024.</p>
IMPORTO MINIMO	<p>Non vi è obbligo di eseguire il versamento del tributo se l'importo complessivamente dovuto per ogni anno risulta inferiore ad euro 5,00</p>

	(come da regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie del Comune di Fossò).
ALIQUOTE e DETRAZIONI	<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 47 del 27/12/2023, sono state stabilite per l'anno 2024 le seguenti aliquote:</p> <p>a) l'aliquota del 6,0 per mille con detrazione pari ad € 200,00 ragguagliata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7);</p> <p>b) l'aliquota del 8,6 per mille nonché la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1 comma 10 L. 208/2015, con presentazione di apposita dichiarazione IMU;</p> <p>c) l'aliquota del 8,6 per mille per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) nei casi in cui non ricorrano i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 1 comma 10 L.208/2015, con presentazione di apposita dichiarazione IMU;</p> <p>d) l'aliquota del 9,6 per mille quale aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati ed aree fabbricabili;</p> <p>e) l'aliquota del 8,6 per mille per i terreni agricoli;</p> <p>f) l'aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale</p>
VALORI AREE EDIFICABILI	<p>Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione.</p> <p>Il Consiglio Comunale con deliberazione nr.47 del 27/12/2023 ha stabilito dei valori delle aree edificabili (confermando quelli già previsti per l'anno 2023 ed anni precedenti, senza alcuna modifica) riportati nella tabella per zone omogenee.</p> <p>Recenti pronunce della Corte di Cassazione (numero 653/2022, 476/2022, 475/2022 e 41738/2022) affermano che le tabelle di predeterminazione dei valori elaborati dal Comune, non hanno natura imperativa e vincolante. Si tratta, infatti, di presunzioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche.</p>
CONTATTI	<p>L'ufficio Tributi del Comune è a disposizione per ulteriori informazioni sul calcolo Imu ed eventuali consulenze negli orari di apertura al pubblico:</p> <p>martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00; giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.</p>

oppure contattando i seguenti recapiti 041 / 5172371
o scrivendo a: servizifinanziari@comune.foosso.ve.it o
amministrazione@pec.comune.foosso.ve.it

INFORMAZIONI

Attraverso il servizio **Sportello del contribuente** (attivo e disponibile sui servizi online all'interno del sito comunale) o collegandosi direttamente all'indirizzo www.comuneweb.it/egov/Fosso tutti i cittadini che in passato hanno già usufruito del servizio di calcolo possono, una volta effettuato l'accesso con il proprio SPID nell'area riservata, ricevere tutte le informazioni tributarie, il modello F24 nonché eseguire il pagamento on-line

Per chi invece esegue l'accesso per la prima volta, è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi Comunale, che provvederà ad allineare on-line le partite ed i dati del contribuente-richiedente



Alternativamente il contribuente può eseguire, in autonomia, il **calcolo dell'imposta dovuta**, caricando i propri dati e procedendo al calcolo del tributo nel servizio "**Calcolo in forma libera**"



Il Comune di Fosso non è responsabile di eventuali errori nella compilazione.